



COMUNE DI NUORO

SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO *Urbanistica*

Determinazione n. 2907

del 31/08/2022

OGGETTO: Ditta: Comune di Nuoro. NCEU, Foglio n° 45, mappale n° strade. Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (art. 146 DLgs 42/2004 e D.P.R. 13/02/2017, n. 31) per l'occupazione permanente di suolo pubblico in un tratto di marciapiede presso la via Sebastiano Satta, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio n° 45, mappale strada

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, emanato con D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm. ed ii.;

la Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 (PPR);

il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 26.09.1997;

la Legge Regionale 12 agosto 1998, n° 28 "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 , e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348";

la Legge regionale n. 21 del 21/11/2011, art. 19 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico

la Delibera della Giunta Regionale n. 13/5 del 28/03/2012 - Legge regionale 21 novembre 2011, n. 21. Direttiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 28/1998 contenente modalità applicative

la Legge regionale n. 9 del 4/05/2017 - Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998;

la Legge Regionale n. 11 del 3/07/2017 - Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994;

la Legge Regionale n. 1 del 11/01/2019 – Legge di semplificazione 2018. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 7 del 2002, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 12 del 2011, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 11 del 2017 e alla legge regionale n. 24 del 2016;

Il Decreto di nomina dirigenziale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito all'Ing. Mauro Scanu l'incarico di Dirigente del Settore Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive; la determinazione n. 2121/DG del 13.11.2017 della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della Regione Sardegna con l'elenco degli enti idonei, ex artt. 146 e 159 d.lgs. 42/2004, all'esercizio della funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio;

l'istanza relativa al conseguimento dell'autorizzazione in oggetto presentata dal RUP Geom. Monni Pietro del 2 Gestione Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio, Servizio Patrimonio del Comune di Nuoro con prot. 26575 del 21.04.2022.

gli elaborati tecnici a firma del Geom. Monni Pietro, presentati in allegato alla richiesta di cui sopra;

che l'intervento ricade in Zona Territoriale Omogenea "A1.2" del vigente **Piano Urbanistico Comunale** approvato con Delibera del C.C. n°37 del 24/07/2009, con Delibera del C.C. n°42 del 27/06/2012, con Del. C.C. n.32 del 02/07/2013 e con Del. del C.C. n.45 del 22/12/2014. Verifica di coerenza di cui all'art. 31 della L.R. 11/04/2002, n.7 approvata con determinazione n°478/DG, della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, prot. n. 8725 del 24/02/2015. Pubblicato nel BURAS n°11 del 12/03/2015, Area ricadente all'interno del perimetro di tipo 2 dell'area sottoposta a Tutela Condizionata dell'Istituto Magistrale ed altri edifici del Ventennio, riferimenti normativi artt. 8, 47, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 del PPR).

che le opere che le opere in progetto riguardano l'installazione sui marciapiedi antistanti l'ingresso del Museo d'arte della Provincia di Nuoro (MAN), di fioriere e panchine in pietra/legno di varie dimensioni e di struttura grigliata per piante rampicante.

l'atto d'indirizzo formulato dal Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia in data 6 giugno 2018 prot. n. 22545/DG, ricevuto in data 28/09/2018 prot. n. 847, con il quale, in coerenza con quanto espresso dal Ministero col parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 12385 del 27 aprile 2016, ha stabilito che, in carenza originaria del vincolo, non sussiste l'illecito paesaggistico e che, pertanto, è esclusa l'applicabilità della disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 167 e 181 del Codice;

la relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.05, da cui risultano: lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti delle trasformazioni sul paesaggio e gli elementi di mitigazione e compensazione;

che l'intervento è ammissibile ai sensi dell'art. 12 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;

la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio;

che con nota n. 35761 del 30.05.2022 è stata trasmessa via PEC alla soprintendenza la documentazione presentata dall'interessato corredata della relazione tecnica illustrativa, prevista dal comma 9 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04;

che la Soprintendenza per i Beni Architettonici di Sassari e Nuoro non ha espresso alcun parere in merito nei termini di cui al 3° comma dell'art. 17 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

che il comma 9, dell'art. 146, del Codice prevede che "in ogni caso, decorsi venticinque giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione provvede sulla domanda di autorizzazione";

le risultanze istruttorie da cui si è rilevato che l'intervento proposto è coerente con le valenze paesistiche dell'area vincolata in quanto si inserisce senza creare turbativa;

il Piano Paesaggistico Regionale, adottato dal Presidente della Regione in data 24/05/2006, pubblicato nel BURAS n°17 del 25/05/2006, ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7, del 5/9/2006, pubblicata nel BURAS del 08/09/2006 n°30;

l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell'art. 4 Regolamento Controlli e degli artt. 147 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, ed in particolare:

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

la correttezza del procedimento;

la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi anche potenziale e la situazione di indipendenza ed imparzialità sia dell'istruttoria del procedimento amministrativo sia del conseguente provvedimento in ottemperanza all'articolo 3 comma 2 del DPR 16.04.2013 N. 62;

AUTORIZZA

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146 del D. Lgs n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni la realizzazione dell'intervento proposto così come descritto negli elaborati grafici che si allegano al presente provvedimento.
2. La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto della Concessione Edilizia ovvero di altri atti legittimanti l'intervento.
3. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 181 del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai soli fini di tutela paesistica - ambientale di cui al titolo III del D. Lgs 42 del 22.01.2004.
5. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di

efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, distinte Autorità. Avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla Legge n. 1304 del 06.dic.1971 o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai soggetti indicati al comma 12, art. 146 del D.Lgs. 42/2004, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

**f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

